



TRIBUNALE DI FIRENZE  
3° Sezione Civile-Fallimentare

Il Giudice delegato dott. Raffaele D'Amora,  
vista l'istanza in data 22/3/2007, con la quale il Curatore del  
fallimento ~~M. S. S. S. S. S. S.~~ s.r.l. chiede:

- 1) che sia data autorizzazione alla riassunzione della causa R.G.  
n. 3095/2003 dichiarata interrotta alla udienza del 2/10/2006;
- 2) che venga indicato se la nomina del legale, alla luce della  
Riforma di cui al D.Lgs. 5/2006 (applicabile al fallimento in  
oggetto), sia di spettanza del G.D. ovvero del curatore stesso,  
osserva quanto segue.

In relazione al punto n. 1, non vi sono dubbi sulla opportunità di  
concedere la autorizzazione alla riassunzione del giudizio,  
dovendosi condividere le argomentazioni e valutazioni in proposito  
espresse dal curatore rag. ~~M. S. S. S. S. S.~~.

Più complessa la seconda questione in relazione alla quale, come è  
noto, esiste una corrente interpretazione secondo cui, nel sistema  
novellato, il potere di nomina del legale è stato sottratto al  
Giudice delegato.

Appare utile chiedersi preliminarmente quali siano attualmente le  
nomine nella diretta ed esclusiva disponibilità del curatore sulla  
base di norme non interpretabili.

Certamente la nomina dello stimatore ex art. 87 L.F..

Al contrario, l'art. 32 non configura la possibilità di nomine  
autonome per quanto riguarda il delegato ed il coadiutore, per i  
quali si richiede l'autorizzazione del G.D. in un caso e del  
Comitato dei Creditori nell'altro.

E ciò nonostante che i relativi compensi incidano, in via diretta  
o indiretta, su quello del curatore, che in buona sostanza se ne  
assume l'onere economico.

Ma anche la nomina dei professionisti di cui al comma 3° dell'art.  
104 ter deve essere autorizzata dal G.D..

Resta poi la norma generale di cui all'art. 25 n. 4, di cui poi si dirà.

IL CASO.it

In questo quadro, reso più significativo dal silenzio dell'art. 31 che descrive l'ambito dei poteri gestionali del curatore e che, in quanto tale, non avrebbe potuto tacere ove il legislatore avesse attribuito al medesimo un potere così significativo quale quello generale di scelta dei professionisti ovvero anche solo quello, sicuramente dirimpente, di nomina degli avvocati, si ritiene tuttavia di poter trarre un potere siffatto, in modo che appare irragionevole, dalla norma di cui all'art. 25, n. 6, L.F..

Irragionevole perché questa è la norma sui poteri del giudice, non già su quelli del curatore e perché l'espressione di cui al n. 6 del comma 1° dell'art. 25 si presta ad interpretazioni di segno opposto.

Ma è bene prima di tutto considerare le conseguenze anomale cui si perverrebbe aderendo alla interpretazione favorevole al potere generale di scelta dell'avvocato da parte del curatore.

Poiché l'autorizzazione a stare in giudizio spetta pur sempre al giudice (art. 25, n. 6, prima parte, e art. 31 comma 2°) ed essa non può prescindere (almeno in molti casi) da una valutazione di idoneità del legale nominato in relazione alla tipologia del giudizio da instaurare o nel quale resistere, si potrebbe pervenire ad una situazione di stallo: diniego di autorizzazione fino al momento in cui non venga indicata al G.D. una scelta da quest'ultimo ritenuta idonea.

L'anomalia delle conseguenze dovrebbe fare meditare sulla possibile anomalia della interpretazione.

Occorre, ad avviso di questo G.D., prendere le mosse dall'analisi della norma di cui al n. 4 dello stesso art. 25 che attiene genericamente alle persone che hanno prestato la loro opera nell'interesse del fallimento, dunque a tutti i professionisti fra i quali non vi è ragione per non ricomprendere, in linea di principio, anche gli avvocati.

Orbene, per essi è posta la regola che il curatore ne richiede l'opera, ma l'incarico è conferito dal G.D., come si evince da una piana lettura della disposizione (al curatore è riconosciuta una

mera facoltà di richiesta, ben distinta dal potere di conferimento dell'incarico) e dalla considerazione della attribuzione in capo al G.D. del potere di revoca dell'incarico conferito: per i principi generali, revocare significa porre nel nulla o rendere inefficace un atto precedentemente emesso dallo stesso soggetto revocante.

Dunque, dall'art. 25 L.F., sui poteri del G.D., si evince, stante la disposizione di cui al n. 4, che a questi spetta il conferimento e la revoca dell'incarico ai professionisti la cui opera é stata richiesta dal curatore nell'interesse del fallimento, norma astrattamente applicabile anche agli avvocati in quanto norma individuante un principio di ordine generale.

Deve allora darsi contezza della specifica disposizione attinente gli avvocati di cui al n. 6 dell'art. 25.

Due le soluzioni possibili e ragionevoli.

Secondo la prima, si può ben ritenere che tale disposizione non sia contraddittoria con quella precedente di cui al n. 4, ma ne costituisca una mera specificazione, anche perché l'una riproduce la identica disciplina dell'altra ("liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca...").

Se, infatti, il G.D. fosse estraneo alla designazione del legale perché mai dovrebbe poi liquidarne il compenso (che, invece, privatisticamente, dovrebbe costituire momento relativo all'accordo diretto curatore/professionista)?

Ma soprattutto perché mai il curatore dovrebbe rivolgersi al G.D. per la revoca e non provvedervi da solo? Se spetta al G.D. il potere di revoca ciò non può che avvenire in quanto sua é stata la designazione.

Ma allora che significa "avvocati nominati dal medesimo curatore"? Se si inquadra la disposizione nell'ambito di un incarico al legale, non già di un mero parere o, comunque, di una attività stragiudiziale, ma allorché il curatore debba stare in giudizio (il che é coerente con la norma di cui al primo periodo del n. 6 dell'art. 25), é possibile ritenere che l'espressione "nomina" faccia riferimento alla procura alla lite di cui all'art. 83

c.p.c., ponendo una deroga al generale principio di revoca ex art. 85 c.p.c..

In concreto, l'incarico, inteso come designazione del professionista, spetta al G.D. (art. 25 n. 4), il conferimento del mandato alla lite, in questo senso "nomina", è atto del curatore, che tuttavia non potrà esercitare direttamente il potere di revoca ex art. 85 c.p.c., ma solo sollecitare in tal senso il G.D., cui spetta tale potere in quanto la designazione è stata da lui effettuata.

Questa una prima interpretazione, possibile e ragionevole.

Ma, ad avviso di questo G.D., ne esiste anche un'altra, che si ritiene più convincente e alla quale in definitiva aderire.

Come prima osservato, la teoria che si critica appare non plausibile in tutti i casi in cui spetta al G.D. l'autorizzazione a stare in giudizio, perché autorizzazione e individuazione del legale idoneo alla difesa della procedura sono aspetti non scindibili.


Ma non si deve dimenticare che, nel sistema novellato, vi sono ipotesi in cui tale autorizzazione non è necessaria e sono quelle indicate dall'art. 31 comma 2° LF (per le quali si potrà semmai discutere se sia necessaria o meno l'autorizzazione del Comitato dei Creditori ex art. 35).

In tali ipotesi la *ratio* che impedisce di ipotizzare il potere di scelta in capo al curatore viene meno ed anzi ne sovviene una del tutto opposta.

Sarebbe, infatti, singolare che il curatore dovesse richiedere al G.D. la designazione del legale incaricato di impugnare un suo provvedimento o anche del Tribunale (ove il Curatore ritenga di avvalersi dell'opera di un legale). Del tutto plausibile che in questi casi vi sia piena autonomia da parte del curatore.

La medesima *ratio* sovviene poi allorché il curatore contesti ex art. 98 l'ammissione di un credito o di diritti di terzi su beni del fallimento ammessi dal G.D., nonostante le sue conclusioni in senso contrario.

In definitiva, allorché il curatore ponga in essere una attività giurisdizionale di impugnazione o contestazione di atti del G.D. o



del Tribunale, così come non necessita della autorizzazione a stare in giudizio, così, coerentemente, potrà scegliere il proprio legale e, autonomamente, nominarlo.

Allora, secondo l'opinione di questo G.D., l'art. 25 n. 6 deve essere letto nel senso che, quand'anche si tratti di avvocati non nominati dal G.D. (e allora l'espressione "nomina" riacquista il senso che gli è proprio), ma di avvocati nominati direttamente dal curatore, in quanto si tratta di attività posta in essere in uno dei casi previsti dal comma 2° dell'art. 31 L.F., per i quali non è richiesta l'autorizzazione del G.D., nonostante ciò spettano a quest'ultimo tanto il potere di liquidazione del compenso che quello di revoca.

Così interpretata la norma assume una sua coerenza formale e sostanziale.

Formale perché allora se ne comprende la collocazione all'interno dell'art. 25 che disciplina i poteri del G.D., trattandosi in definitiva di un *ampliamento* di poteri, altrimenti non scontato in una ipotesi di attività autonoma del curatore (in assenza di una norma *ad hoc*, infatti, revoca e attribuzione del compenso si sarebbero potuti configurare come rientranti nei consequenziali poteri del curatore).

Ma anche e soprattutto coerenza sostanziale, in quanto sia la liquidazione del compenso, sia la revoca del professionista (cui evidentemente seguirà altra nomina) sono attività destinate ad incidere sulla economia della procedura e, dunque, potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi dei creditori.

Coerente è allora che anche su questi atti si eserciti un doveroso controllo da parte del G.D. e non può sfuggire che la disposizione di cui al n. 6 dell'art. 25, come del resto quella di cui al n. 4, costituiscono proprio (e soltanto) *specificazioni esemplificative di quelle funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura*, il cui esercizio in capo al G.D. è sancito dalla prima parte del primo comma dello stesso art. 25 L.F.

In casi estremi, in virtù dell'esercizio di tali funzioni, il G.D., così come eviterà di disporre la revoca del legale quando



non ne ravvisi la necessità, ugualmente rifiuterà di porne a carico della procedura il compenso, ove non riconosca che l'attività posta in essere dal curatore e dal suo legale siano stati coerenti con gli interessi oggettivi della procedura (sempre che non si ipotizzi la necessità della preventiva autorizzazione per casi siffatti da parte del Comitato dei Creditori, in realtà sicuramente indispensabile in tutti quelli in cui il ministero del difensore non sia necessario, ma ritenuto comunque opportuno dal curatore).

Così interpretata la norma, si ritiene che si facciano salve tanto le prerogative del curatore, quanto l'osservanza delle funzioni di vigilanza e controllo, che il G.D. deve svolgere nel superiore interesse della procedura ex art. 25 L.F..

p.q.m.




il G.D. autorizza il Curatore del fallimento ~~M...~~ srl alla riassunzione della causa R.G. n. 3095/2003 dichiarata interrotta alla udienza del 2/10/2006;

conferisce l'incarico della difesa della curatela all'avv. ~~...~~ ~~...~~ del Foro di Firenze.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai Consigli degli Ordini professionali interessati.

Firenze, 22/3/2007

Il Giudice delegato  
Raffaele D'Amora

CRON. 3874